



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Marvasi Vizzone"
Rosarno - San Ferdinando

Piazza Duomo n° 8 - 89025 Rosarno (RC) - C.M. RCIC825005 - C.F. 91006770803
tel. 0966773550 - E-Mail: rcic825005@istruzione.it – PEC: rcic825005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmarvasivizzone.edu.it>

Rosarno, 24/10/2025
Circolare n. 47

Al personale docente e ATA
Al DSGA
ALBO ON LINE
SITO

Oggetto: ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE - PRECISAZIONI

L'assenza per gravi patologie è regolamentata dal comma 9 dell'art. 17 CCNL 2007 che riporta *"In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione"*.

Ai fini della corretta applicazione della suddetta disposizione, è necessario soffermarsi sul significato dei termini di *patologia grave, terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante* che la grave patologia comporta.

Il riconoscimento della grave patologia richiede la sussistenza di **due requisiti essenziali che devono coesistere ed essere valutati contestualmente**:

- 1. Si deve trattare di gravi patologie, debitamente certificate come tali da ASL o da una struttura convenzionata;**
- 2. l'interessato deve sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch'esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;**

In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione gravi patologie, la valutazione della gravità non può essere rimessa a questo Ufficio, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria. L'art. 5, c.1, lett. a) del D.L.gs 124/98 del Ministero della sanità, e successivo regolamento (D.M. 329/99, come modificato dal DM 296/2001 e dal DM 279/2001), prevede un elenco di malattie considerate croniche ed invalidanti e di malattie rare che danno diritto a vari benefici, ma non tali da essere trasposte integralmente ai fini della normativa di cui al succitato art. 17. Non esiste dunque, allo stato, una elencazione di patologie gravi, ma solo la possibilità, da parte della competente ASL, di certificarne la gravità.

Risulta necessario, dunque, che il dipendente interessato fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di specialista che opera presso gli ambulatori ASL) che attesti la sussistenza della grave patologia.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Marvasi Vizzone"
Rosarno - San Ferdinando

Piazza Duomo n° 8 - 89025 Rosarno (RC) - C.M. RCIC825005 - C.F. 91006770803
tel. 0966773550 - E-Mail: rcic825005@istruzione.it – PEC: rcic825005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmarvasivizzone.edu.it>

Tale certificazione non è però sufficiente a consentire automaticamente la fruizione dell'agevolazione contrattualmente prevista; la norma, infatti, fa riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare.

La certificazione prodotta, dunque, dovrà far riferimento anche al percorso terapeutico adottato e contenere l'indicazione dei giorni durante i quali il dipendente dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio.

In base a quanto sopra esposto, i periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 sono dunque:

- periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
- periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate delle terapie effettuate). Tali periodi, peraltro, sono tra i pochi esclusi dall'obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall'art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, insieme a quelli per infortuni sul lavoro, a quelli riconducibili a malattie dipendenti da cause di servizio ed a quelli connessi a situazioni di invalidità riconosciuta. La ratio della norma in esame è dunque dichiaratamente quella di sottrarre dal computo dei giorni di assenza per malattia (sia ai fini del calcolo del periodo massimo di comporto sia allo scopo di derogare alla regola della progressiva riduzione della retribuzione) i giorni di assenza dovuti alle conseguenze di terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti.

Da quanto richiamato discende che la certificazione medica da presentare a Scuola deve obbligatoriamente precisare che trattasi di grave patologia, che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ha effetti invalidanti e indicare puntualmente il numero di giorni di assenza per terapia con effetti invalidanti.

La certificazione prodotta dovrà inoltre indicare il **percorso terapeutico** adottato e contenere l'indicazione dei giorni durante i quali lo stesso dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio.

Dunque, affinché siano riconosciute i benefici di cui all'art. 17 comma 9 del CCNL/2007 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) le certificazioni, a seconda dei casi, dovranno specificare:

- a. Assenza per **"grave patologia"** sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta e **il tipo di terapia** cui il dipendente è sottoposto.
- b. Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla "grave patologia" sarà sufficiente presentare l'attestazione, rilasciata dal medico dell'ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).
- c. Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie "salvavita" praticate direttamente dal lavoratore sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Marvasi Vizzone"
Rosarno - San Ferdinando

Piazza Duomo n° 8 - 89025 Rosarno (RC) - C.M. RCIC825005 - C.F. 91006770803
tel. 0966773550 - E-Mail: rcic825005@istruzione.it – PEC: rcic825005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmarvasivizzone.edu.it>

Solo ed esclusivamente, quindi, nelle ipotesi di effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti da parte di soggetti affetti da gravi patologie e delle conseguenze certificate delle terapie eseguite, tali assenze dovranno essere escluse dal computo del periodo massimo di comportamento e retribuite per intero.

Si ribadisce dunque che le certificazioni presentate dal dipendente non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo chiaro e inequivocabile indicazioni specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia.

Tali periodi sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall'art. 55 septies, c.5 del D. Lgs. 165/2001.

In conclusione quindi, **sono necessarie:**

- **sia una certificazione a monte che riconosca al dipendente una grave patologia** (rilasciata dalla ASL o dalla struttura ospedaliera)
- **sia una successiva certificazione** (redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie) dalla quale risulti **in maniera chiara e inequivocabile** che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia. Deve essere indicato chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all'art. 17, c.9, la certificazione medica deve specificare che si tratta di "grave patologia" ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti.

In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione "gravi patologie" la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla componente ASL.

Se il medico curante, nel compilare il certificato telematico*, ha barrato il riquadro relativo alla grave patologia che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell'art. 17, c. 9 fermo restando che per completezza, il dipendente dovrà consegnare alla scuola la certificazione relativa alla attestazione della grave patologia.

(Si ricorda che l'INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013, ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così come modificate dal decreto Ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012. Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che richieda terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta).*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Marvasi Vizzone"
Rosarno - San Ferdinando

Piazza Duomo n° 8 - 89025 Rosarno (RC) - C.M. RCIC825005 - C.F. 91006770803
tel. 0966773550 - E-Mail: rcic825005@istruzione.it – PEC: rcic825005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmarvasivizzone.edu.it>

In merito alle **assenze per effettuazione di visita specialistica correlata ad una grave patologia**, si riportano di seguito i pareri dell'USR Calabria (nota 8077 del 5.06.2013) e dell'USR Umbria (nota 6587 del 21.05.2015).

La nota USR Calabria precisa che:

- Il CCNL Comparto Scuola, a differenza dei contratti di altri comparti, non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie;
- Nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente Scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio;
- Il beneficio dell'esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia deve riferirsi non solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) ma anche alle assenze per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie;
- Anche per l'assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie "salvavita" praticate direttamente dal lavoratore, spetta l'intera retribuzione. Ai fini della giustificazione dell'assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie

La nota USR Umbria precisa che:

- Ai sensi dell'art. 17, c.9 in tale ambito deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, comprese eventuali visite specialistiche necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purché risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l'eventuale assenza per l'intera giornata dal servizio.

Orientamenti applicativi ARAN

O.A. S22 del 28.01.2011: *“alla luce di quanto previsto anche dall'art. 17, c.9 del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative ai casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle terapie, purché anch'essi certificati secondo la normativa vigente. Conseguentemente ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporta di assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola;*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Marvasi Vizzone"
Rosarno - San Ferdinando

Piazza Duomo n° 8 - 89025 Rosarno (RC) - C.M. RCIC825005 - C.F. 91006770803
tel. 0966773550 - E-Mail: rcic825005@istruzione.it – PEC: rcic825005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmarvasivizzone.edu.it>

- **O.A. M184 del 25.09.2011:** *“viene precisato che la norma contrattuale non richiede solo la presenza di particolari tipologie ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita; i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della normativa in questione”.*

Si rappresenta infine che, in caso di assenza prolungata per grave patologia, il dirigente può richiedere d'ufficio una visita medico collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n.171 allorché le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Ciò precisato, si informano i signori Docenti e ATA in indirizzo che il regime più favorevole al dipendente sarà applicato SOLO nel caso in cui il dipendente faccia pervenire a Scuola la certificazione richiesta.

Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali.

Con l'obiettivo di perseguire una maggiore qualità del servizio scolastico, il Direttore S.G.A. e il personale amministrativo vigileranno sul rispetto delle disposizioni orientate a rendere agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza e ad evitare spiacevoli situazioni e conseguenti eventuali sanzioni.

L'Ufficio di segreteria è pertanto chiamato a verificare l'esattezza della documentazione, agli atti della scuola, necessaria affinché possano essere riconosciuti i benefici di cui all'art. 17, c. 9 CNL 2007.

Il responsabile dell'istruttoria renderà esecutive tali disposizioni.

Responsabile del procedimento: DSGA dott.ssa Caterina Marcianò

Responsabile dell'istruttoria: A.A. sig. Gianluca Barbatano

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Quattrone

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93*